

**Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,  
n. 313<sup>1</sup>**

*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A).*

(Omissis) (...)

**ART. 29 (L)**

**Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato**

**(art. 688, c. 3, c.p.p., art. 195 att. c.p.p.)**

1. Il certificato per ragioni di elettorato contiene solo le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale che incidono sul diritto elettorale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

2. L'interessato ha diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta; soggetti diversi dall'interessato possono richiedere lo stesso certificato ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, e dell'articolo 32, primo comma, n.5), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 233, e successive modificazioni.

(Omissis) (...)

---

1) Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13.2.2003, ai sensi dell'art. 55, c. 1, il d.P.R. entra in vigore il quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di tale pubblicazione.